



Comune di Nerviano

REGOLAMENTO DEI CRITERI PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE
STRUTTURE DI VENDITA E NORME SUL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO
AGLI ESERCIZI DI VICINATO E ALLE
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.

D.LGS. 31.03.1998, N. 114 e L.R. 23.7.1999, N. 14

Approvato con deliberazione n. 83/C.S. del 13.4.2006

COMUNE DI NERVIANO

STUDI PRELIMINARI GIUGNO 2005 (analisi rete distributiva)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.LGS. 31.03.1998, N. 114
- L.R. 23.7.1999, N. 14

INDICE STUDI PRELIMINARI

PREMESSA.....	4
1. GLI OBIETTIVI DEL D.LGS. 114/98 E DELLA L.R. 14/99	5
2. LA RETE DI VENDITA COMUNALE.....	6
2.1. CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI.....	6
2.2. QUADRO EVOLUTIVO DELLA RETE DI VENDITA COMUNALE	6
2.3. LE MEDIE E LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	6
2.4. ADDENSAMENTO DI SERVIZIO IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE	7
2.5. ARTICOLAZIONE TERRITORIALE	7
2.6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE	8
3. VERIFICA DI RISPONDENZA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. CON LE PRESCRIZIONI DELLA L.R. 14/99.....	8
3.1. IL PIANO REGOLATORE GENERALE E LA LEGGE REGIONALE 14/99	8
3.2. GLI INDIRIZZI E I CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.....	9
3.3. IL RAPPORTO TRA “CRITERI” E NORME DEL VIGENTE P.R.G.....	9

PREMESSA

Considerato che negli ultimi anni il tessuto commerciale di Nerviano ha subito notevoli variazioni si è proceduto a rivalutare:

- a) l'assetto commerciale in atto nel comune;
- b) gli indirizzi programmatici per l'insediamento delle medie e delle grandi strutture di vendita alla luce dei criteri regionali per l'insediamento delle medie e delle grandi strutture di vendita.
- c) gli indirizzi programmatici alla luce dei criteri regionali per l'insediamento delle medie e delle grandi strutture di vendita.

La normativa comunale per il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa disciplina:

- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi con superficie di vendita superiore a 250 mq.;
- b) il procedimento amministrativo per l'apertura, l'apertura per subingresso, le variazioni e la cessazione di attività degli esercizi di vicinato;
- c) il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture di vendita:
 - all'apertura;
 - al trasferimento di sede;
 - all'ampliamento di superficie di vendita;
 - all'estensione di settore merceologico;
- d) il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni alle variazioni delle medie strutture di vendita:
 - per l'apertura per subingresso;
 - per la riduzione di superficie di vendita;
 - per la riduzione di settore merceologico;
 - per la cessazione di attività;
- e) il procedimento amministrativo:
 - per le variazioni alle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita soggette a sola comunicazione.

1. GLI OBIETTIVI DEL D.LGS. 114/98 E DELLA L.R. 14/99

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in attuazione della legge 59/97 e smi sulla riforma della pubblica amministrazione e sulla semplificazione amministrativa, individua per gli esercizi operanti su aree private in sede fissa, tre tipologie di esercizi:

ESERCIZI DI VICINATO, soggetti alla sola comunicazione al comune dell'inizio all'attività. (Sono classificati "di vicinato" gli esercizi con superficie di vendita fino a mq. 150 nei comuni con meno di 10.000 abitanti e fino a 250 mq. nei comuni con oltre 10.000 abitanti, nonché le medie strutture previste dalla D.G.R. 18.12.2003, n. 7/15701 Punto 2 dell'allegato A "...esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili ...)");

a) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, soggette ad autorizzazione amministrativa rilasciata sulla base dei "criteri" fissati dai comuni. (Sono classificate "medie strutture di vendita" gli esercizi con superficie di oltre 150 mq. e fino a 1.500 mq. nei comuni con meno di 10.000 abitanti e di oltre 250 mq. e fino a 2.500 mq. nei comuni con oltre 10.000 abitanti);

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, soggette ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune competente per territorio, previo parere di una apposita conferenza di servizi (regione, provincia, comune) dove il parere del rappresentante della regione è vincolante. (Sono classificate "grandi strutture di vendita" gli esercizi con superficie di vendita oltre i 1.500 mq. nei comuni con meno di 10.000 abitanti e oltre i 2.500 mq. nei comuni con oltre 10.000 abitanti).

Gli obiettivi e le finalità della nuova legislazione sul commercio sono sottolineati dal primo articolo del d.lgs. 114/98, che così si sintetizzano:

- a) modernizzazione e sviluppo della rete commerciale;
- b) equilibrio e concorrenzialità tra le diverse tipologie delle strutture di vendita;
- c) valorizzazione e salvaguardia dell'assetto commerciale sul territorio;
- d) tutela del consumatore e trasparenza del mercato.

Il d.lgs. 114/98 ha delegato alle regioni la definizione degli indirizzi generali per la programmazione e l'insediamento delle strutture commerciali al dettaglio in sede fissa, in particolare per le medie e le grandi strutture di vendita e per l'assetto commerciale di particolari aree quali i centri storici, i nuclei frazionali e le aree rurali e montane.

La Regione Lombardia, con la L.R. 14/99 e smi, ha dato pratica attuazione alla delega in materia di commercio, fissando gli indirizzi programmatici di sviluppo sia per il commercio al dettaglio su aree private in sede fissa che per il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Gli indirizzi programmatici relativi alle medie ed alle grandi strutture di vendita sono finalizzati a garantire il più equilibrato rapporto tra struttura di vendita e tipologia dell'area insediativa. Per il perseguimento di questo obiettivo, l' art. 4 della L.R. 14/99 dispone che siano individuate all'interno dei piani urbanistici e degli strumenti di programmazione commerciale, gli esercizi commerciali ad insediamento ammissibile.

Sempre con riferimento all'area insediativa ed alla relativa classificazione urbanistica, il quinto comma dell'art. 4 della L.R. 14/99 individua gli standards minimi delle aree a parcheggio a servizio delle attività del medio e del grande dettaglio.

2. LA RETE DI VENDITA COMUNALE

2.1. CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI

Al Maggio 2005, a Nerviano sono in attività n. 132 esercizi di vicinato (esercizi con meno di 250 mq. di superficie di vendita), 14 medie strutture di vendita (esercizi con superficie di vendita compresa dai 251 ai 2.500 mq.) e 3 grandi strutture di vendita (superficie di vendita superiore ai 2.500 mq).

Distintamente tra settore merceologico alimentare e misto (alimentare + non alimentare) e settore merceologico non alimentare.

La consistenza degli esercizi commerciali presenta quindi la seguente articolazione:

– Esercizi di vicinato non alimentare	90
– Esercizi di vicinato alimentari e misti	42
– Medie strutture	14
– Grandi strutture	3

2.2. QUADRO EVOLUTIVO DELLA RETE DI VENDITA COMUNALE

Per una pur sommaria analisi della rete di vendita comunale risulta di particolare interesse analizzare l'andamento che, nel recente passato, ha caratterizzato il territorio di Nerviano. Rifacendoci ai dati riportati nelle relazioni allegate ai piani comunali adottati dal comune di Nerviano, è stata costruita la seguente serie storica sulla consistenza degli esercizi commerciali:

ANNO

1995	197
2000	164
2005	149

Il quadro riepilogativo evidenzia che, nell'ultimo decennio, la rete di vendita comunale ha conosciuto una sostanziale instabilità nella consistenza numerica degli esercizi commerciali. Dal 1995 ad oggi, infatti, il numero dei negozi ha conosciuto un decremento con un tasso negativo sia per il settore alimentare, che per il settore misto (alimentari con abbinamento di referenze non alimentari), che per il settore non alimentare.

2.3. LE MEDIE E LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

E' già stato sottolineato che a Nerviano sono in attività 14 esercizi del medio dettaglio e 3 strutture del grande dettaglio. Nel complesso i 17 esercizi attivano 30.493 mq. di superficie di vendita, di cui mq. 9318 di pertinenza del medio dettaglio e mq. 21.175 esercizi del grande dettaglio.

2.4. ADDENSAMENTO DI SERVIZIO IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE

A Nerviano risulta, attualmente, una popolazione residente di 17.500 unità, con un incremento di 690 residenti rispetto alla data del censimento del 2001 e di 1742 rispetto al censimento del 1991. In rapporto agli esercizi in attività, si è in presenza di un addensamento di servizio pari a un negozio ogni 117,44 abitanti circa, con un valore di:

- un negozio ogni 132,58 abitanti per gli esercizi di vicinato;
- un negozio ogni 1250 abitanti per le medie strutture di vendita;
- un negozio ogni 5833,34 per le grandi strutture di vendita.

2.5. Articolazione territoriale

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 14/1999 e successive modificazioni, il territorio della regione è suddiviso in ambiti territoriali, tenendo conto della presenza di aree metropolitane omogenee e delle aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, allo scopo di consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva, controllandone l'impatto territoriale, ambientale, sociale e commerciale.

Gli ambiti territoriali sono stati definiti sulla base delle caratteristiche della rete commerciale e delle sue dinamiche recenti nonché in relazione a caratteristiche geografiche, economiche e sociali, in rapporto alla domanda esistente e prevedibile dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

In ogni ambito territoriale sono definite misure di sviluppo sostenibile anche in considerazione della presenza di centri storici e di centri di minore dimensione demografica e della loro valorizzazione e rivitalizzazione.

La delimitazione degli ambiti territoriali, di cui agli specifici allegati (Cartografia e Elenco di comuni appartenenti agli ambiti) al presente programma, potrà essere oggetto – nel rispetto degli indirizzi generali del Programma - di puntuali e motivate proposte di modifica da parte delle Province territorialmente competenti entro 180 giorni dalla pubblicazione del programma sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, anche contestualmente all'adozione degli atti di cui al successivo capitolo 5.2.

Le proposte di modifica verranno approvate con atto della Giunta Regionale.

Il territorio lombardo è suddiviso nei seguenti ambiti territoriali:

- ambito commerciale metropolitano
- ambito di addensamento commerciale metropolitano
- ambito della pianura lombarda
- ambito montano
- ambito lacustre
- ambito urbano dei capoluoghi

L'allegato A1 della D.C.R. 30.7.2003 n. VII/871 inserisce Nerviano nell'ambito di addensamento commerciale metropolitano costituito dall'area milanese e dalla porzione di territorio lungo le radiali che convergono verso il capoluogo ed in prossimità dello stesso, area che per presenza di strutture della grande distribuzione realizza, su base comunale, una continuità di zone ad elevata densità commerciale.

Si tratta di un'area ad elevato sviluppo commerciale, anche recente, e connotata da particolare criticità ambientale, comprendendo le "zone critiche" individuate dalla DGR n. VII/6501 del 19.10.2001 (area critica milanese, del Sempione, di Varese e di Como).

Indirizzi di sviluppo:

- incentivo alla riqualificazione, razionalizzazione e ammodernamento dei poli commerciali della grande distribuzione già esistenti, ove necessario in forme unitarie;
- attenzione alla presenza di esercizi di vicinato e di media distribuzione, di maggiore accessibilità diretta da parte dell'utenza;
- forte disincentivo al consumo di aree libere e indirizzo prioritario per la riqualificazione di aree urbane produttive dismesse o abbandonate, con particolare riferimento alla grande distribuzione;
- prioritaria localizzazione di attività commerciali in aree servite dai mezzi di trasporto pubblico;
- particolare considerazione della funzionalità degli assi stradali di supporto localizzativo, assunti nella loro unitarietà.

2.6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

La rete di vendita di Nerviano si presenta non solida e non ben articolata. Il giudizio interessa sia la distribuzione sul territorio che la presenza delle diverse tipologie di vendita e delle diverse referenze merceologiche.

A livello territoriale, l'area del centro storico presenta la più alta concentrazione di negozi di vicinato che si caratterizzano essenzialmente per il servizio indirizzato alla persona e – generalmente – su livelli di alta specializzazione.

Nelle aree residenziali il servizio di base non è garantito da una articolata rete di esercizi di vicinato e medie strutture commerciali operanti nel comparto alimentare, integrate con esercizi di vicinato indirizzati ai consumi della casa e della persona.

Gli esercizi di beni strumentali, le medie e le grandi strutture di vendita si posizionano, in larga parte, lungo l'asse del Sempione.

E' proprio su questo asse che si posizionano le tre strutture del grande dettaglio (Auchan, Grancasa e Dellavedova Arredamenti).

Nel complesso l'assetto commerciale di Nerviano non garantisce una valida articolazione tipologica tra esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita. Queste ultime, nel tempo, hanno rafforzato il potere attrattivo della rete di vendita comunale sia a livello interno che esterno.

3. VERIFICA DI RISPONDENZA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. CON LE PRESCRIZIONI DELLA L.R. 14/99

3.1. IL PIANO REGOLATORE GENERALE E LA LEGGE REGIONALE 14/99

Il Titolo III Capo 3 punto 3.4.3 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del vigente P.R.G., approvato in data 04.08.2004, identifica le zone e le destinazioni d'uso commerciali ammissibili.

3.2. GLI INDIRIZZI E I CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Per la determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per le medie strutture di vendita (esercizi da 251 e fino a 2.500 mq. di superficie di vendita) si farà riferimento alle disposizioni del d.lgs. 114/98 e della L.R. 14/99 ed agli indirizzi programmatici ed alle prescrizioni del vigente Piano Regolatore Generale.

3.3. IL RAPPORTO TRA “CRITERI” E NORME DEL VIGENTE P.R.G.

I criteri di natura commerciale fissati dalla normativa allegata non vanno a modificare le vigenti norme del P.R.G. del comune di Nerviano. Come tali, quindi, i criteri proposti rappresentano una integrazione ed un adeguamento delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G. a precisi disposti di legge (d.lgs. 114/98 e L.R. 14/99).

COMUNE DI NERVIANO

- CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DELLE MEDIE STRUTTURE
- NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO AGLI ESERCIZI DI VICINATO E DELLE MEDIE STRUTTURE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.LGS. 31.03.1998, N. 114
- L.R. 23.7.1999, N. 14

INDICE NORMATIVA

ART. 1 FINALITA' DELLE NORME	12
ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI	12
ART. 3 AUTORIZZAZIONE.....	13
ART. 4 APERTURA.....	13
ART. 5 TRASFERIMENTO DI SEDE	13
ART. 6 CONCENTRAZIONE E ACCORPAMENTO DI PIÙ ESERCIZI DI VICINATO.....	13
ART. 7 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA	14
ART. 8 SOTTOCLASSIFICAZIONE DELLE MEDIE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	14
ART. 9 NORME DI URBANISTICA COMMERCIALE	15
ART.10 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'APERTURA, L'APERTURA PER SUBINGRESSO, LE VARIAZIONI E LA CESSAZIONE DI ATTIVITA' DEGLI ESERCIZI DI VICINATO	15
ART. 11 AUTORIZZAZIONE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.....	16
ART.12 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA... 	16
ART.13PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	18
ART.14 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.....	20
ART.15 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESTENSIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.....	21
ART.16 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'APERTURA PER SUBINGRESSO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	23
ART.17 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	24
ART.18 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA RIDUZIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	25
ART.19RESTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	26
ART.20PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA CESSAZIONE DI ATTIVITA' DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.....	26
ART.21 SANZIONI E REVOCA	27

ART. 1 FINALITA' DELLE NORME

1. Le presenti norme fissano, ai sensi:

- del d.lgs. 31.03.1998, n. 114;
- della L.R. 23.07.1999, n. 14;

la classificazione degli esercizi commerciali, i criteri. Le norme sul procedimento amministrativo relativo agli esercizi di vicinato e delle medie strutture.

2. L'individuazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali inerenti le medie strutture di vendita coerentemente con le disposizioni regionali, persegue i seguenti obiettivi:

- favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano con l'intento di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
- salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Conformemente al disposto dell'art. 4, primo comma, del d.lgs. 114/98 sono classificati:

- a) esercizi di vicinato, gli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq. 250;
- b) medie strutture di vendita, gli esercizi con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;
- c) grandi strutture di vendita, gli esercizi con superficie superiore a mq. 2.500.

2. Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

ART. 3 AUTORIZZAZIONE

L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di medie strutture di vendita fino al limite massimo di mq. 2.500, nonché l'estensione e la modifica del settore merceologico di una media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione da rilasciare secondo i criteri e le norme procedurali previste dal presente provvedimento e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 114/98, delle norme Regionali e degli strumenti urbanistici comunali vigenti.

ART. 4 APERTURA

Costituiscono ipotesi di apertura di una media struttura di vendita:

- la realizzazione ex novo di una media struttura, anche a seguito di concentrazione e accorpamento di esercizi esistenti;
- l'ampliamento di un esercizio di vicinato esistente oltre i mq. 250.

ART. 5 TRASFERIMENTO DI SEDE

Il trasferimento di sede di una media struttura di vendita è consentito qualora nella zona di nuovo insediamento sia prevista dagli strumenti urbanistici.

L'immobile lasciato libero a seguito del trasferimento potrà nuovamente ospitare una nuova media struttura di vendita soltanto se l'area interessata rientri fra quelle idonee in base al PRG in vigore.

L'autorizzazione al trasferimento è subordinata all'effettiva preesistenza dell'esercizio nella sede precedente da almeno 24 mesi antecedenti la data di richiesta di trasferimento.

Potranno essere concesse deroghe, qualora il titolare di un esercizio commerciale si trovi nelle condizioni di dover richiedere, per ragioni oggettive, il trasferimento di sede anche se non è ancora decorso il termine di 24 mesi.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera preesistente l'esercizio che, compiutamente allestito, sia in condizioni di piena operatività, ovvero aperto al pubblico e in grado di funzionare regolarmente.

ART. 6 CONCENTRAZIONE E ACCORPAMENTO DI PIÙ ESERCIZI DI VICINATO

E' consentita l'apertura di una media struttura di vendita mediante la concentrazione e l'accorpamento di più esercizi di vicinato alle seguenti condizioni:

- a) compatibilità urbanistica dell'immobile e dell'area interessata con le previsioni del vigente PRG e normative tecniche di attuazione;
- b) che la concentrazione e l'accorpamento di più esercizi di vicinato preesistenti sul territorio comunale in un'unica media struttura di vendita rispetti le seguenti caratteristiche minime:
 - concentrazione e accorpamento di almeno n. 2 esercizi di vicinato per media struttura con superficie di cui alla 1ª fascia - art. 8 del presente regolamento;

- concentrazione e accorpamento di almeno n. 3 esercizi di vicinato per media struttura con superficie di cui alla 2^a fascia - art. 8 del presente regolamento;
 - concentrazione e accorpamento di almeno n. 4 esercizi di vicinato per media struttura con superficie di cui alla 3^a fascia - art. 8 del presente regolamento;
 - concentrazione e accorpamento di almeno n. 5 esercizi di vicinato per media struttura con superficie di cui alla 4^a fascia - art. 8 del presente regolamento;
- c) Che gli esercizi di vicinato oggetti della concentrazione e accorpamento siano preesistenti ed operativi sul territorio comunale da almeno 18 mesi dalla data della richiesta di concentrazione e accorpamento.
- d) Che ci sia una valutazione positiva sull'impatto che tale nuova struttura creerebbe sull'assetto socio-economico della zona interessata.

La sommatoria di più esercizi di vicinato oggetto di concentrazione o accorpamento consente l'ampliamento della superficie di vendita della media struttura richiesta fino al limite massimo della fascia di appartenenza.

Il rilascio dell'autorizzazione per la nuova media struttura di vendita comporta la revoca degli eventuali titoli autorizzativi relativi agli esercizi di vicinato preesistenti ed è subordinato al totale rimpiego del personale degli esercizi concentrati e accorpati.

ART. 7 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA

Per ampliamento della superficie di vendita si intende qualunque modificazione (edilizia, dell'assetto funzionale o dell'arredo) che determini una superficie di vendita maggiore di quella precedentemente autorizzata.

L'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura di vendita esistente, entro il limite della fascia dimensionale d'appartenenza, prevista dall'articolo 8, è rilasciata su richiesta, purché l'esercizio sia operativo sul territorio comunale da almeno 18 mesi dalla data della richiesta di ampliamento. La richiesta sarà valutata così come previsto dall'art. 14 del presente regolamento.

ART. 8 SOTTOCLASSIFICAZIONE DELLE MEDIE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

1. le medie strutture di vendita di cui all'art. 2, primo comma, lettera b), della presente normativa sono articolate nella seguente sottoclassificazione:

- 1^a fascia: esercizi con superficie di vendita da mq. 251 a mq. 600
- 2^a fascia: esercizi con superficie di vendita da mq. 601 a mq. 900
- 3^a fascia: esercizi con superficie di vendita da mq. 901 a mq. 1.500
- 4^a fascia: esercizi con superficie di vendita da mq. 1.501 a mq. 2.500

2. Non è consentito superare il massimo della superficie prevista dalla fascia di appartenenza.

3. E' esclusa la possibilità insediativa di medie strutture di vendita ove non previste da vigente P.R.G. approvato in data 04.08.2004

ART. 9 NORME DI URBANISTICA COMMERCIALE

Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento di medie strutture di vendita è subordinato alla conformità delle iniziative con le previsioni della vigente strumentazione urbanistica comunale e, in particolare, con le disposizioni delle relative norme tecniche attuative (approvate in data 04.08.2004). Tali disposizioni si intendono qui integralmente richiamate.

ART.10 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'APERTURA, L'APERTURA PER SUBINGRESSO, LE VARIAZIONI E LA CESSAZIONE DI ATTIVITA' DEGLI ESERCIZI DI VICINATO

1. L'apertura (sia per nuovo esercizio che per concentrazione), l'apertura per subingresso, le variazioni (per trasferimento di sede, per ampliamento fino ad una superficie di vendita non superiore a mq. 250 o per riduzione di superficie di vendita, per variazione del settore merceologico) e la cessazione di attività di esercizi commerciali con superficie di vendita non superiore a mq. 250 è soggetta alla sola comunicazione al comune utilizzando esclusivamente il prescritto modello ministeriale "Com 1" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 1" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La comunicazione, in triplice copia con data e firma in originale, può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Nerviano.

3. Conformemente al combinato disposto dell'art. 26, quinto comma, e dell'art. 7, primo comma, del d.lgs. 114/98, l'apertura (sia per nuovo esercizio che per concentrazione) e le variazioni (per trasferimento di sede, per ampliamento fino ad una superficie di vendita non superiore a mq. 250 o per riduzione di superficie di vendita, per variazione del settore merceologico) possono essere eseguite decorsi non meno di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo da parte del comune.

3.1 Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento procederà (nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento comunale per le modalità di svolgimento dei controlli sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), all'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e, limitatamente al settore alimentare, requisiti professionali) ed alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica che provvederà alla verifica di compatibilità con le norme del P.R.G. e, limitatamente al settore alimentare, trasmetterà copia della comunicazione all'ufficio igiene e sanità pubblica dell'ASL n. 1. Nel caso di riduzione di superficie di vendita non è richiesto l'accertamento dei requisiti soggettivi. Nel caso di eliminazione di un settore merceologico e nel caso di cessazione di attività non sono richiesti né l'accertamento dei requisiti soggettivi né la raccolta del parere dell'ufficio urbanistica.

4. all'apertura per subingresso non si applicano i termini di cui all'art. 26, quinto comma, e dell'art. 7, primo comma, del d.lgs. 114/98, pertanto può essere eseguita senza attendere i 30 giorni.

4.1 Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento procederà all'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e, limitatamente al settore alimentare, requisiti professionali), nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento comunale per le modalità di svolgimento dei controlli sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ed alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica solo nel caso in cui siano state apportate modifiche alla struttura, e, limitatamente al settore alimentare, trasmetterà copia della comunicazione all'ufficio igiene e sanità pubblica dell'ASL n. 1.

5. Nel caso di mendace comunicazione, stante l'accertata carenza dei requisiti di cui all'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 114/98, il Responsabile del Servizio ordina la chiusura immediata dell'esercizio, oltre all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 22 del d.lgs. 114/98. Si procede alla denuncia penale per la dichiarazione ritenuta mendace.

ART. 11 AUTORIZZAZIONE PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Sono soggette ad autorizzazione:

- a) l'apertura di esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;
- b) la concentrazione di due o più esercizi con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;
- c) il trasferimento di sede di esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra mq. 251 e mq. 2.500;
- d) l'ampliamento della superficie di vendita di esercizi già in attività con superficie superiore a mq. 250 e fino ad una superficie di mq. 2.500;
- e) l'ampliamento della superficie di vendita a seguito di accorpamento di esercizi già in attività, fino ad una superficie di mq. 2.500;
- f) l'estensione del settore merceologico di esercizi già in attività con superficie superiore a mq. 250 e fino ad una superficie di mq. 2.500.

2. Le autorizzazioni, rispettivamente, all'apertura, alla concentrazione, al trasferimento di sede, all'ampliamento della superficie di vendita e alla estensione del settore merceologico sono soggette:

- al rispetto dei limiti previsti dall'art. 8 del presente regolamento;
- alla verifica dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/98;

3. Le domande di richiesta di rilascio di autorizzazione per le medie strutture di vendita dovranno essere formulate con le modalità fissate negli articoli 12, 13, 14 e 15 della presente normativa.

ART.12 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una media struttura di vendita (sia per nuovo esercizio che per concentrazione) il richiedente deve presentare al comune di Nerviano apposita domanda in bollo utilizzando esclusivamente il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie

locali nella seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 2" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Nerviano.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:

- la zona di P.R.G. su cui insiste il locale (o i locali);
- la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;
- la superficie adibita a parcheggio;
- l'indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita;
- la destinazione ad uso commerciale dei locali da adibire all'attività di vendita;

tale perizia sarà verificata dal Settore Urbanistico – Edilizia privata.

a) planimetria del locale (o dei locali) da adibire all'attività commerciale, redatta, in scala 1:100, da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio;

b) studio di fattibilità, per i soli esercizi di fascia 3 e 4, che indichi:

- i limiti della presunta area di attrazione e la quantificazione della prevedibile utenza;
- la correlazione della struttura di progetto con la viabilità e la stima dei prevedibili flussi di traffico.

4. il responsabile del servizio trasmetterà al richiedente ed ai soggetti interessati, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

- a) l'amministrazione competente
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) l'ufficio a cui è stata affidata la pratica;
- d) il responsabile del procedimento.
- e) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- f) nei procedimenti di iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- g) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Copia dell'atto verrà affisso all'albo Pretorio del Comune.

5. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento, questi ricominceranno a decorrere dalla data di presentazione della

documentazione integrativa. Qualora nei termini previsti per la conclusione del procedimento l'interessato non provvederà all'integrazione della pratica la stessa sarà archiviata. Dell'archiviazione della pratica dovrà esserne data comunicazione con le procedure, previste dall'art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i., per i dinieghi.

6. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento procederà (nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento comunale per le modalità di svolgimento dei controlli sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), all'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e, limitatamente al settore alimentare, requisiti professionali) ed alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica che provvederà alla verifica di compatibilità con le norme del P.R.G., e, limitatamente al settore alimentare, trasmetterà copia della comunicazione all'ufficio igiene e sanità pubblica dell'ASL n. 1.

7. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, della data di ricevimento della documentazione integrativa, il responsabile del servizio provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego che dovrà essere comunicato con le procedure previste dall'art. 10 bis della legge 241/90 e s.m.i.

8. Qualora entro i termini di cui al settimo comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

9. Conformemente al disposto dell'art. 22, quarto comma, del d.lgs. 114/98 l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora l'esercizio non venga attivato entro un anno dalla data della notifica dell'accoglimento dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

ART.13 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL TRASFERIMENTO DI SEDE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di sede di una media struttura di vendita il richiedente deve presentare al comune di Nerviano apposita domanda in bollo utilizzando esclusivamente il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 2" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Nerviano.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:

- la zona di P.R.G. su cui insiste il locale (o i locali);
- la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;
- la superficie adibita a parcheggio;
- l'indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita;

- la destinazione ad uso commerciale dei locali da adibire all'attività di vendita;

tale perizia sarà verificata dal Settore Urbanistico – Edilizia privata.

- a) planimetria del locale (o dei locali) da adibire all'attività commerciale, redatta, in scala 1:100, da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio;
- b) studio di fattibilità, per i soli esercizi di fascia 3 e 4, che indichi:
 - i limiti della presunta area di attrazione e la quantificazione della prevedibile utenza;
 - la correlazione della struttura di progetto con la viabilità e la stima dei prevedibili flussi di traffico.

4. il responsabile del servizio trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

- a) l'amministrazione competente
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) l'ufficio a cui è stata affidata la pratica;
- d) il responsabile del procedimento.
- e) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- f) nei procedimenti di iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- g) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

5. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento, questi ricominceranno a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Qualora nei termini previsti per la conclusione del procedimento l'interessato non provvederà all'integrazione della pratica la stessa sarà archiviata. Dell'archiviazione della pratica dovrà esserne data comunicazione con le procedure, previste dall'art. 10 bis della legge 241/90 e smi, per i dinieghi

6. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento procederà (nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento comunale per le modalità di svolgimento dei controlli sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica che provvederà alla verifica di compatibilità con le norme del P.R.G., e, limitatamente al settore alimentare, trasmetterà copia della comunicazione all'ufficio igiene e sanità pubblica dell'ASL n. 1.

7. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, il responsabile del servizio provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego che dovrà essere comunicato con le procedure previste dall'art. 10 bis della legge 241/90 e smi.

8. Qualora entro i termini di cui al settimo comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

ART.14 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DI VENDITA DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento di superficie di una media struttura di vendita (anche a seguito di accorpamento di due o più esercizi) il richiedente deve presentare al comune di Nerviano apposita domanda in bollo utilizzando esclusivamente il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 2" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali. Contrariamente la domanda sarà respinta e la pratica archiviata.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Nerviano.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata con la seguente documentazione:

perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:

- la zona di P.R.G. su cui insiste il locale (o i locali);
- la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;
- la superficie adibita a parcheggio;
- l'indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita;
- la destinazione ad uso commerciale dei locali da adibire all'attività di vendita;

tale perizia sarà verificata dal Settore Urbanistico – Edilizia privata.

a) planimetria del locale (o dei locali) da adibire all'attività commerciale, redatta, in scala 1:100, da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio;

b) studio di fattibilità, per i soli esercizi di fascia 3 e 4, che indichi:

- i limiti della presunta area di attrazione e la quantificazione della prevedibile utenza;
- la correlazione della struttura di progetto con la viabilità e la stima dei prevedibili flussi di traffico.

4. il responsabile del servizio trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

- a) l'amministrazione competente
- b) l'oggetto del procedimento;

- c) l'ufficio a cui è stata affidata la pratica;
- d) il responsabile del procedimento.
- e) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- f) nei procedimenti di iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- g) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

5. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento, questi ricominceranno a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Qualora nei termini previsti per la conclusione del procedimento l'interessato non provvederà all'integrazione della pratica la stessa sarà archiviata. Dell'archiviazione della pratica dovrà esserne data comunicazione con le procedure, previste dall'art. 10 bis della legge 241/90 e smi, per i dinieghi

6. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento procederà (nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento comunale per le modalità di svolgimento dei controlli sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica che provvederà alla verifica di compatibilità con le norme del P.R.G., e, limitatamente al settore alimentare, trasmetterà copia della comunicazione all'ufficio igiene e sanità pubblica dell'ASL n. 1.

7. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, il responsabile del servizio provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego che dovrà essere comunicato con le procedure previste dall'art. 10 bis della legge 241/90 e smi.

8. Qualora entro i termini di cui al settimo comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

ART.15 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESTENSIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'estensione di settore merceologico il richiedente deve presentare al comune di Nerviano apposita domanda in bollo utilizzando esclusivamente il prescritto modello ministeriale "Com 2" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali nella seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 2" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

Si precisa che:

- chi intenda attivare in un esercizio già esistente anche un nuovo settore merceologico, a parità di superficie di vendita, è tenuto a presentare una domanda di autorizzazione di apertura per tale settore, riducendo la superficie di vendita del settore già attivato; gli uffici, verificata la conformità della domanda ai criteri, rilasceranno un titolo nuovo, di pari superficie di vendita complessiva, ma ripartita tra i due settori.

- Chi intenda attivare in un esercizio già esistente un nuovo settore merceologico in sostituzione totale di quello precedentemente autorizzato, a parità di superficie di vendita, è tenuto a presentare una domanda di autorizzazione di apertura per il nuovo settore, cessando di vendere merci del settore precedente; gli uffici, verificata la conformità della domanda ai criteri, rilasceranno un titolo nuovo, di pari superficie di vendita, avente ad oggetto il nuovo settore.
- Chi intenda attivare in un esercizio già esistente un nuovo settore merceologico aumentando la superficie di vendita, è tenuto a presentare una domanda di autorizzazione all'ampliamento per tale settore; gli uffici verificata la conformità della domanda ai criteri, rilasceranno un titolo nuovo, di maggiore superficie di vendita complessiva, ripartita tra i due settori.

2. La domanda può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Nerviano.

3. La domanda di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo dovrà essere integrata, qualora non presentata al momento dell'autorizzazione all'inizio dell'attività, con la seguente documentazione:

a) perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi:

- la zona di P.R.G. su cui insiste il locale oggetto di richiesta di modifica del settore merceologico;
- la superficie del locale (o dei locali) adibito (o adibiti) alla vendita;
- la superficie adibita a parcheggio. (Conformemente al disposto dell'art. 7, terzo comma, della L.R. 14/99 gli standards di parcheggio dovranno essere verificati in relazione al settore merceologico oggetto di estensione);
- l'indice della superficie di parcheggio in rapporto alla superficie di vendita;

tale perizia sarà verificata dal Settore Urbanistico – Edilizia privata.

b) planimetria del locale (o dei locali) oggetto di autorizzazione all'estensione del settore merceologico, redatta in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi. La planimetria dovrà altresì individuare anche le aree di pertinenza adibite a parcheggio;

c) studio di fattibilità, per i soli esercizi di fascia 3 e 4, che indichi:

- i limiti della presunta area di attrazione e la quantificazione della prevedibile utenza a seguito dell'estensione del settore merceologico;
- la correlazione della struttura di progetto con la viabilità e la stima dei prevedibili flussi di traffico a seguito dell'estensione del settore merceologico.

4. il responsabile del servizio trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

- a) l'amministrazione competente
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) l'ufficio a cui è stata affidata la pratica;

- d) il responsabile del procedimento.
- e) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- f) nei procedimenti di iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- g) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

5. In caso di domanda incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento. questi ricominceranno a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Qualora nei termini previsti per la conclusione del procedimento l'interessato non provvederà all'integrazione della pratica la stessa sarà archiviata. Dell'archiviazione della pratica dovrà esserne data comunicazione con le procedure, previste dall'art. 10 bis della legge 241/90 e smi, per i dinieghi

6. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento procederà (nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento comunale per le modalità di svolgimento dei controlli sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), limitatamente al settore alimentare, alla verifica dei requisiti professionali e trasmetterà copia della comunicazione all'ufficio igiene e sanità pubblica dell'ASL n. 1.

7. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda o, se richiesta, dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, il responsabile del servizio provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego che dovrà essere comunicato con le procedure previste dall'art. 10 bis della legge 241/90 e smi.

8. Qualora entro i termini di cui al settimo comma del presente articolo non venga notificato né l'accoglimento né il diniego dell'istanza di autorizzazione, la domanda si intende accolta.

ART. 16 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'APERTURA PER SUBINGRESSO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Conformemente al disposto dell'art. 26, quinto comma, del d.lgs. 114/98 l'apertura per subingresso, per trasferimento di proprietà per atto tra vivi o per causa di morte e per trasferimento di gestione, è soggetta alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune di Nerviano sul prescritto modello ministeriale "Com 3" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali della seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 3" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La comunicazione, in triplice copia con data e firma in originale, può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Nerviano, allegando copia dell'atto di trasferimento.

3. il responsabile del servizio trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

- a) l'amministrazione competente
- b) l'oggetto del procedimento;

- c) l'ufficio a cui è stata affidata la pratica;
- d) il responsabile del procedimento.
- e) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- f) nei procedimenti di iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- g) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

4. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione.

5 Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento procederà (nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento comunale per le modalità di svolgimento dei controlli sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), all'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente (requisiti morali e, limitatamente al settore alimentare, requisiti professionali) e, nel solo caso in cui siano state apportate modifiche alla struttura, alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica che provvederà alla verifica di compatibilità con le norme del P.R.G. Limitatamente al settore alimentare, trasmetterà copia della comunicazione all'ufficio igiene e sanità pubblica dell'ASL n. 1.

6. Per l'apertura per subingresso non si applicano i termini di cui all'art. 26, quinto comma e all'art. 7, primo comma, del d.lgs. 114/98, pertanto può essere eseguita senza attendere i 30 giorni.

7. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o, se richiesta, dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, il responsabile del servizio provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego che dovrà essere comunicato con le procedure previste dall'art. 10 bis della legge 241/90 e smi.

ART. 17 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA RIDUZIONE DI SUPERFICIE DI VENDITA DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. La riduzione della superficie di vendita di un esercizio in attività è soggetta alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune di Nerviano sul prescritto modello ministeriale "Com 3" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali della seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 3" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La comunicazione, in triplice copia con data e firma in originale, può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Nerviano. Alla comunicazione dovrà essere allegata la planimetria del locale prima della riduzione della superficie di vendita e planimetria del locale a seguito della riduzione della superficie di vendita, redatte in opportuna scala da un tecnico abilitato, con la suddivisione tra superficie di vendita e superficie utilizzata per altri usi.

3. il responsabile del servizio trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

- a) l'amministrazione competente
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) l'ufficio a cui è stata affidata la pratica;
- d) il responsabile del procedimento.
- e) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- f) nei procedimenti di iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- g) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

4. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento, questi ricominceranno a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Qualora nei termini previsti per la conclusione del procedimento l'interessato non provvederà all'integrazione della pratica la stessa sarà archiviata. L'archiviazione della pratica dovrà essere comunicata con le procedure per i dinieghi previste dall'art. 10 bis della legge 241/90 e smi

5. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento procederà alla raccolta dei pareri dell'ufficio urbanistica che provvederà alla verifica di compatibilità con le norme del P.R.G. Limitatamente al settore alimentare, provvederà all'accertamento dei requisiti professionali e trasmetterà copia della comunicazione all'ufficio igiene e sanità pubblica dell'ASL n. 1.

6. Decorso il termine di trenta giorni senza che siano intervenuti provvedimenti interdettivi da parte del responsabile del servizio, il richiedente potrà effettuare la riduzione della superficie di vendita comunicata.

7. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o, se richiesta, dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, il responsabile del servizio provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego che dovrà essere comunicato con le procedure previste dall'art. 10 bis della legge 241/90 e smi.

ART.18 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA RIDUZIONE DI SETTORE MERCEOLOGICO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. La riduzione di settore merceologico di un esercizio in attività è soggetta alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune di Nerviano sul prescritto modello ministeriale "Com 3" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali della seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 3" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali.

2. La comunicazione, in triplice copia con data e firma in originale, può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Nerviano.

3. il responsabile del servizio trasmetterà al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento dove saranno indicati:

- a) l'amministrazione competente

- b) l'oggetto del procedimento;
- c) l'ufficio a cui è stata affidata la pratica;
- d) il responsabile del procedimento.
- e) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- f) nei procedimenti di iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- g) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

4. In caso di comunicazione incompleta o irregolare, il responsabile del procedimento provvederà a trasmettere al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, apposita richiesta di integrazione. Dalla data di richiesta di integrazione si interrompono i termini del procedimento, questi ricominceranno a decorrere dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Qualora nei termini previsti per la conclusione del procedimento l'interessato non provvederà all'integrazione della pratica la stessa sarà archiviata. Dell'archiviazione della pratica dovrà esserne data comunicazione con le procedure, previste dall'art. 10 bis della legge 241/90 e smi, per i dinieghi

5. Per l'istruttoria della pratica, il responsabile del procedimento procederà limitatamente al settore alimentare, a trasmettere copia della comunicazione all'ufficio igiene e sanità pubblica dell'ASL n. 1.

6. Decorso il termine di trenta giorni senza che siano intervenuti provvedimenti interdettivi da parte del responsabile del servizio, il richiedente potrà effettuare la riduzione del settore merceologico.

7. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o, se richiesta, dalla data di ricevimento della documentazione integrativa, il responsabile del servizio provvederà a notificare al richiedente l'accoglimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione amministrativa o, eventualmente, il suo diniego che dovrà essere comunicato con le procedure previste dall'art. 10 bis della legge 241/90 e smi.

ART. 19 RESTITUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

In tutti i casi in cui è previsto il rilascio di nuova autorizzazione dovrà essere restituito l'originale dell'autorizzazione precedente.

ART. 20 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA CESSAZIONE DI ATTIVITA' DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. Conformemente al disposto dell'art. 26, quinto comma, del d.lgs. 114/98 la cessazione di attività è soggetta alla sola comunicazione che dovrà essere trasmessa al comune di Nerviano sul prescritto modello ministeriale "Com 3" approvato dalla Conferenza unificata stato, regioni, città ed autonomie locali della seduta del 12.10.2000. Il modello "Com 3" deve essere compilato con le modalità fissate dalle relative istruzioni ministeriali allegando l'originale dell'autorizzazione.

2. La comunicazione, in triplice copia con data e firma in originale, può essere trasmessa tramite posta o presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune di Nerviano.

3. Per la cessazione di attività non si applicano i termini di cui all'art. 26, quinto comma, e all'art. 7, primo comma, del d.lgs. 114/98, pertanto possono essere eseguite senza attendere i 30 giorni.

ART. 21 SANZIONI E REVOCA

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli [articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18](#) e 19 del D.Lgs. n. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 ad € 15.494,00.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del D.Lgs. n. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.099,00.

4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

- a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
- d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.

5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:

- a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;
- c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.

6. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.

7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.